

Adunanza 16 ottobre 1915

Sono presenti: il Presidente Stinger, il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacleto, Clerici, Guerra, Paruti, Rizzini e Verardo; il Direttore Generale Covi ed il Sindaco Ricardi.  
È giustificata l'assenza del Consigliere Beneduce.

1. Comunicazioni del Direttore Generale:

a) Produzione - Portafoglio.

Il Direttore Generale riferisce sui dati della produzione, a tutto il 15 ottobre corrente: le proposte presentate dal 1° gennaio ammontano a N. 12.406, per  $\text{L. } 108.240.212,94$  di capitale da assicurare; le polizze emesse sono state 13.550, per  $\text{L. } 95.619.263,$  e quelle perfezionate 12.805, per  $\text{L. } 76.683.433,06$  di capitale assicurato.

Quanto alla amministrazione del portafoglio, il Direttore Generale riferisce che, dal 1° gennaio a tutto lo scorso mese di settembre sono state rimesse in vigore 1725 polizze del portafoglio preconstituito, per  $\text{L. } 11865.045,80$  di capitale assicurato, e 936 del portafoglio diretto dell'Istituto, per  $\text{L. } 9.090.464,42$ ; e cioè in complesso 2661 polizze, per  $\text{L. } 20.955.510,22$  di capitale assicurato, a cui corrispondono  $\text{L. } 198.883,91$  di

premi.

Il totale dei riscatti eseguiti a tutto il 30 settembre  
h. r. s. ascende a 1253 milioni, per un capitale assicurato,  
rate di L. 6.115,575,36, corrispondente a L. 302.235,52  
di capitale liquidato.

Le riduzioni furono, a tutto il 30 settembre, 376,  
il corrispondente capitale originario ascende a L. 310.449,61,  
e quella ridotta a L. 824.280,85, rimanendo sbornate  
L. 583.199,76.

b) Premi unici per gli ex soci  
della Cassa Pensioni.

Il Direttore Generale comunica al Consiglio la  
seguente nota, in data 8 ottobre corrente, con la quale  
il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio  
ha risposto alla lettera, approvata dal Consiglio di Am-  
ministrazione, relativa ai criteri per stabilire i premi u-  
nici per i soci della Cassa Mutua Pensioni trasferiti come  
assicurati alle Istituzioni Nazionali.

Arg

Ministero di Agricoltura Ind. e Comm.

Roma, addi 8-10-915

Direzione Gen. Credito e Previdenza

Divisione XII - Sez. 2 - Prot. No. 31066

Risposta a lettera 23/9/915

In risposta alla lettera

qui accanto indicata, mi pre-

gio di comunicare alla S. V.

che questo Ministero prende

Oggetto

Premi unici per gli ex soci della C. Com.  
ione di Corino



atto delle deliberazioni di codesto Consiglio di Amministrazione circa la determinazione dei premi unici per i soci della Cassa Pensioni di Torino trasferiti a codesto Istituto. Detti premi unici saranno cioè, stabiliti, con riferimento al 1° gennaio 1913, aumentando del mezzo per cento le cifre di riparto contenute nel piano di riparto del patrimonio della Cassa Pensioni, approvato da questo Ministero con decreto 11 maggio 1914 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 15 maggio 1914 n. 115.

Il Ministro  
 f.º Cavasola

c) Riunione Adriatica di Sicurtà. Polizze emesse dalla Direzione di Milano.

Il Direttore Generale comunica al Consiglio di Amministrazione la seguente nota in data 10 ottobre concernente con la quale il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio partecipa all'Istituto come sia stata risolta la questione delle polizze emesse dalla Direzione di Milano della Riunione Adriatica di Sicurtà:

Mi prego comunicare a vostro Istituto che la Riunione Adriatica di Sicurtà è stata autorizzata da questo Ministero a modificare l'articolo 1° delle Condizioni Generali di polizza sostituendo al 1° capoverso il testo seguente:

"Gli obblighi della Compagnia sono determinati unicamente dalle condizioni e disposizioni contenute nella polizza e nelle relative appendici; documenti questi che, per la loro validità devono portare la firma della Direzione Italiana."

Per effetto di questa modificazione ed in relazione al mandato di procura dell'11 ottobre 1907 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni fascicolo X del 5 marzo 1908) ed ora confermato esplicitamente per quanto riguarda il ramo vita della Direzione Centrale della Compagnia, la Direzione per l'Italia della Riunione Adriatica di Sicurtà è autorizzata ad emettere e sottoscrivere anche le polizze per il ramo vita.

dy

Il Ministro  
 f. Carasola

Il Direttore Generale osserva che è dunque eliminata una delle considerazioni di massima per le quali, a parte i motivi d'ordine sanitario relativi ad in-

sufficienza delle cautele adoperate nelle assunzioni dei rischi - si erano precedentemente rifiutate non poche cessioni del 40% di rischi assunti dalla predetta Compagnia. Credo opportuno riferire al Consiglio il risultato del computo che egli ha fatto fare delle polizze delle due Compagnie Cristiane per le quali l'Istituto, dal 1° febbraio al 15 ottobre di quest'anno, ha rifiutato la cessione del 40% Trattasi complessivamente, di 313 polizze, per f. 5.241.830 di capitale assicurato, così distribuito:

Sino al 18 giugno 1915

Compagnia Generali ..... pol. 16 capi. 202.000  
delle quali:

per motivi sanitari 13 per un cap. di f. 147.000  
" amministrativi 3 per un cap. di 55.000

Compagnia Adriatica ..... " 17 " 592.996

per motivi sanitari 11 per un cap. di f. 372.996  
" amministrativi 6 " 215.000

e dal 18 giugno al 15 ottobre 1915

Compagnia Generali ..... 125 " 2.232.700

per motivi sanitari 30 per un cap. di f. 532.000  
" amministrativi 95 " 1.401.700

Compagnia Adriatica ..... 155 " 2.212.134

per motivi sanitari 22 per un cap. di f. 259.384  
" amministrativi 133 " 1.952.750



2. Modificazioni delle condizioni di copertura del rischio di guerra per gli Ufficiali della Milizia Territoriale che divengano Ufficiali di complemento.

Il Direttore Generale riferisce che da qualche assicurato è stato proposto il seguente quesito:

Agli Ufficiali della Milizia Territoriale che hanno compiuto l'esperimento, il Comando Supremo offre la nomina ad ufficiali di complemento.

La garanzia del rischio di guerra data all'Ufficiale di milizia territoriale lo copre ancora quando, nelle circostanze ora indicate, abbia a cambiare condizione?

Egli aveva che, per rispondere a tale quesito è senza dubbio necessario esaminare se il cambiamento di stato da ufficiale della Milizia territoriale in ufficiale di complemento comporta un aggravamento di rischio.

awf

L'Istituto, in un primo tempo, considerando che gli appartenenti alla Milizia Territoriale per la qualità dei loro servizi non si trovano esposti di fronte alla guerra a pericoli maggiori o diversi di quelli dei privati cittadini, concesse gratuitamente la copertura del rischio di guerra.

In un secondo tempo poi, considerando che le speciali condizioni della guerra attuale aggravano invece notevolmente il rischio di morte della milizia territoriale,



-110-

perché la milizia territoriale è adoperata per effetti  
ed operazioni di guerra, il Consiglio di Amministrazione  
deliberava (seduta dell'11 settembre p.p.) che la detta  
copertura può essere concessa contro il pagamento di un sovrappiù  
premio.

Ora è noto che le mansioni e le attribuzioni degli  
ufficiali di complemento sia in tempo di pace che  
in tempo di guerra sono le stesse degli ufficiali effec-  
tivi; cosicchè non può farsi a meno di ritenere che  
in guerra gli ufficiali di complemento corrono gli stessi  
rischi di quelli effettivi.

Premesso ciò, e dato che il sovrappiù di guerra  
è applicato, o almeno dovrebbe essere applicato, in rela-  
zione all'effettivo rischio che l'assicurato corre, ne  
viene di conseguenza che, al quesito proposto non può  
risponderci che nel seguente modo, e cioè:

Agli ufficiali della milizia territoriale che die-  
tro offerta del Comando Supremo passano ufficiali  
di complemento, la copertura del rischio di guerra non  
può essere concessa, né può essere mantenuta, che con-  
tro quello stesso sovrappiù annuo che corrisponde  
agli ufficiali effettivi. Qualche se ad un ufficiale della  
milizia territoriale venne concessa la copertura del  
rischio di guerra gratuitamente, antecedentemente cioè  
alla accennata deliberazione, la copertura del rischio

di guerra non può essere mantenuta che dietro pagamento del sopra premio annuo che gli ufficiali effettivi della stessa arma corrispondono, computando però l'anno, agli effetti della decorrenza del premio, dal giorno in cui avviene la nomina ad ufficiale di complemento.

Che se poi ad un ufficiale della milizia territoriale venne concessa la copertura del rischio di guerra contro un sopra premio annuo, il sopra premio annuo dovrà essere portato a quello che gli ufficiali effettivi della stessa arma corrispondono.

La decorrenza dell'anno di copertura verrà computata a partire dalla data in cui fu concessa la garanzia come appartenente alla milizia territoriale, mentre agli effetti del sopra premio sarà richiesta una parte del nuovo sopra premio proporzionale al periodo di decorrenza del maggior rischio dovuto alla nuova designazione, computando invece a favore dell'assicurato la parte proporzionale del sopra premio pagato per la precedente garanzia corrispondente allo stesso periodo.

Prof

Al parere anzidetto non ostaro, anzi confortano le disposizioni del Codice di Commercio. Infatti l'art. 451 del capo terzo dispone:

Scambiamenti di residenza, di occupazione, di stato e genere di vita per parte dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione se non



hanno i caratteri indicati nell'art. 432 « se l'assicuratore dopo averne notizia non chiede le scioglierne del contratto »; mentre l'art. 432 nel capo secondo dispone:

« L'assicuratore è liberato quando, per fatto dell'assicurato, i rischi vengano trasformati e aggravati col cambiamento di una circostanza essenziale in guisa che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, se non lo avesse dato alle medesime condizioni; se al tempo del contratto fosse esistito questo nuovo stato di cose ».

Non si ha dubbio che vi sia un cambiamento di stato quando l'ufficiale da ufficiale della Milizia Territoriale diventa ufficiale di complemento e non vi ha dubbio ancora che questo cambiamento di stato entri in quelli sui quali dispone l'art. 432 e cioè che sia un cambiamento di stato che comporti un aggravamento di rischi.

Il Consiglio, udita la relazione del Direttore Generale, ne accoglie le conclusioni, e stabilisce che esse siano rese note al pubblico a mezzo della stampa, e comunicate individualmente agli interessati, oltre che al Ministero della Guerra per la inserzione nel Giornale Militare. Giudica per conveniente la sua

grazioni del termine di un mese agli ufficiali di  
Milizia Comunitaria che passeranno fra gli ufficiali  
di complemento, per fare la denuncia del conseguente  
mutamento di stato, e di un mese dalla pubblicazione  
dell'avviso per coloro che avessero già prima s'ora otte-  
nuto tale passaggio.

### 2. Progetto di assicurazione collettiva per i salariati del Comune di Faenza.

Il Direttore Generale riferisce che l'Ispettore  
Faraoni, il quale fino dal novembre 1913 aveva inizia-  
to le trattative col Comune di Faenza per l'assicu-  
razione collettiva di quei salariati, ha ora presenta-  
to un primo gruppo di 25 proposte Vita intera a  
premi temporanei, conformemente al progetto con-  
cettato con l'Amministrazione Comunale suddetta  
e da questa approvato fino dal marzo u. s.

Il progetto completo sarà una somma di capitale  
assicurato di £ 114.000 su 62 teste; dovranno quindi  
essere inviate ancora 37 proposte a completamento  
dell'assicurazione collettiva in parola.

Il capitale assicurato è di £ 2.000 per quasi tutte  
le proposte (pochissime proposte assicurano un ca-  
pitale minore).

Gli assicurandi non superano i 45 anni di età.

I premi annui relativi alle proposte presentate ammontano a L. 1.251.80.

L'Amministrazione contrante, che intende pagare il premio di assicurazione in rate annuali anticipate, aveva domandato le seguenti concessioni:

- a) effetto dei contratti al 1° gennaio 1915;
- b) copertura immediata del rischio di guerra per i richiamaudi ed i richiamati, derogando alle norme stabilite dall'Istituto, dovendosi, come ha confermato anche l'Ispettore Fararoni, la collezione virtualmente ritenersi conclusa prima delle ultime istruzioni adottate dall'Istituto, poiché il Comune faceva impostazione in bilancio della somma fin dal marzo corrente anno, e con lettera 16 giugno, partecipando la deliberazione favorevole, vi dava incarico formale dell'elaborazione del progetto definitivo, ed anzi l'effetto dell'assicurazione sopra rischio al 1° gennaio 1915.

L'usciò donata procrastinare sino ad ora la raccolta delle proposte dipese dal fatto che non ritenendo l'Amministrazione in sulle prime di dover dare carattere di obbligatorietà al trattamento di quiescenza, i salariati non si presero ad aderire, tanto che in definitiva si dovette appunto ricorrere all'obbligatorietà, emanando il regolamento organico.

c) Emissione di un'unica polizza con allegato e  
senza;

d) onere delle spese di contratto per ogni individuo.

Trischi, accettati tutti dall'Ufficio Assicurazioni;  
sono stati così classificati dalla Commissione medica:

Buono otto - Quasi buono 12 - Più buono che  
mediocre 1 - Tra buono e mediocre 4.

L'Ufficio Attuariale, dati i chiarimenti espres-  
si dall'Ispettore Tarconi ha ritenuto che possono  
essere accordate le richieste di cui alle lettere a), b) e  
c) negando peraltro quella contenuta nella lettera  
d), dovendosi ritenere la spesa di polizza un parziale  
compenso della spesa di visita medica; che si affliggi  
l'Amministrazione comunale al pagamento del pre-  
mio annuo con una unica quietanza, e che alla Assa-  
ria venga assegnata l'intera provvigione di acquisto,  
non essendo stati concessi gli usuali sconti su la tariffa  
normale.

DM

Il Comitato Permanente, nell'adunanza del  
4 ottobre corrente, ha deliberato di proporre al Consiglio  
di Amministrazione l'approvazione di tali conclusioni;  
e la determinazione dei diritti di polizza nella misura  
di Lit. 50 per ogni testa assicurata.

Il Consiglio approva.



# 1. Ripresa di riassicurazioni cedute alla Società La Kölnische.

Il Direttore Generale riprice che la "Kölnische Rückversicherungs Gesellschaft", che è nostra assicuratrice per i portafogli Fonchiaria, Popolare e Mutua Italiana, rifiuta l'assunzione per la sua quota parte della copertura del rischio di guerra che l'Istituto ha concesso sulle polizze a lei parzialmente retrocesso.

In sostanza la Kölnische non accetta il principio prevalente nei rapporti di riassicurazione, secondo cui il cessionario o riassicuratore deve seguire le decisioni e la sorte del suo cedente; ma, riferendosi a condizioni dei trattati di riassicurazione, da lei stipulati con la Fonchiaria, la Popolare e la Mutua Italiana e alle condizioni generali di polizza, si ritiene obbligata all'accettazione della copertura del rischio di guerra solamente in quanto le condizioni generali di polizza la obbligano.

È poiché non è possibile costringere la Kölnische al rispetto di un principio generale di carattere economico, se questo non è richiamato nel trattato di riassicurazione, le dichiarazioni di rifiuto della Kölnische vanno esaminate secondo il punto di vista da lei espresso e con riguardo alle condizioni generali di polizza.

adottate dalle imprese cedenti.

Per quanto si riferisce al portafoglio della Fondiaria l'Ufficio Attuariale ritiene che non sia possibile obbligare la Reöhmische a seguire l'Istituto nella copertura del rischio di guerra per le retrocessioni che la concernono. In fatti l'art. 10 del trattato di riacquiescenza dispone:

« Les risques spéciaux non couverts par les conditions générales des polices ne pourront faire charge à la Reöhmische qu'après qu'ils lui auront été notifiés et après acceptation de sa part.

Dans le cas où la Reöhmische refuserait de suivre la Fondiaria dans l'acceptation d'un risque spécial, elle sera tenue, pour les affaires en cours, (à moins que la Fondiaria ne renonce à se faire suivre dans le risque supplémentaire) de verser à la Fondiaria la réserve mathématique calculée suivant les règles établies par l'art. 3 (art. 3 - ..... dans le cas où la Reöhmische refuserait de suivre la Fondiaria elle sera tenue de lui verser la réserve mathématique calculée d'après la table H<sup>m</sup> et à l'intérêt de 3 1/2 % ) », mentre le condizioni di polizza nell'articolo 15 ammettono la copertura del rischio di guerra soltanto se è richiesta sei mesi avanti la dichiarazione di guerra. Ora nessuna delle retrocessioni sulle quali l'Istituto ha concesso il rischio di guerra trovano in queste condizioni e in conseguenza

Drf



La Kölnische non può essere obbligata a seguire l'Istituto nella copertura del rischio in parola.


Per la Popolare, invece, secondo l'arviso dell'Ufficio Attuariale l'obbligo della Kölnische potrebbe essere invocato.

L'articolo 7 del trattato di riasicurazione dice infatti: "L'acceptation des risques spécialement non couverts par les conditions générales de la Populaire est facultative pour la Kölnische."

Dans le cas où la Kölnische pour des réassurances auprès d'elle refuserait de suivre la Populaire, elle sera tenue pour de telles polices avec des conditions spéciales à verser à la Populaire le montant de la réserve mathématique calculée d'après la table et l'intérêt dans l'art. 5 de ce traité' (Art. 5. Les réassurances seront faites aux clauses, conditions et primes des polices originales, sauf les conditions qui concernent la participation dans les bénéfices à laquelle la réassurance ne s'étend pas.)

En ce qui concerne dans le présent traité la réserve mathématique celle-ci sera calculée d'après la table II<sup>m</sup> au 4% )».

Ma a differenza di quanto si è visto per la Torino siario per il caso della Popolare le condizioni generali di polizza coprono il rischio di guerra. Le condizioni generali



di polizza della Popolare infatti dispongono: Art. 27 - "È in facoltà della Associazione assumere o sottoporre ad aumento di premio determinate professioni." - Art. 28, 2° capov. - "Fino a nuove disposizioni del Consiglio, per le persone addette all'esercito in tempo di guerra si applicano le norme dell'art. 27." È dunque in facoltà della Compagnia coprire o no il rischio di guerra, e quindi sembra che non possa affermarsi, come afferma la Reichensteiner, che il rischio di guerra non è coperto dalle condizioni generali di polizza, ma soltanto che il rischio stesso è o no coperto a seconda della volontà della Popolare. È quindi almeno discutibile l'invocazione della Reichensteiner all'art. 4 del trattato di riassicurazione per giustificare il suo rifiuto; quando infatti la Reichensteiner accettava la retrocessione implicitamente si obbligava a seguire la Compagnia nella copertura o no del rischio non secondo la sua volontà, ma secondo quella della Compagnia cedente.

WJ

Per quanto infine riguarda la Mutua Italiana all'Ufficio Attuariale sembrerebbe che la Reichensteiner dovesse senza eccezioni accettare la copertura del rischio di guerra.

L'art. 5 del trattato di riassicurazione dichiara: "Nel caso di assunzione di rischi non compresi nelle condizioni generali di polizza e dalle stesse particolarmente"



esclusi, la Kölnische dopo essersi dichiarata d'accordo relativamente all'accettazione di detti rischi ha diritto ad una giusta parte del sopra-premio che viene richiesto, determinata proporzionalmente alla somma riassicurata » e il terzo capoverso dell'art. 10 delle condizioni generali di polizza stabilisce che, « il rischio di guerra è garantito mediante un sopra-premio da stabilire caso per caso al momento dell'entrata in campagna dell'assicurato. »

Il rischio di guerra è evidentemente garantito dalle condizioni generali di polizza della Mutua, per le quali l'Istituto è obbligato ad accettarlo, applicando un sopra-premio maggiore o minore.

Sembra quindi che l'art. 5 del trattato di riassicurazione non possa riguardare il rischio di guerra, in quanto si riferisce a rischi non compresi nelle condizioni generali di polizza, mentre invece il rischio di guerra è compreso nelle condizioni generali della Mutua.

La Kölnische crede tuttavia di poter rifiutare l'accettazione del rischio di guerra per tutte e tre le Compagnie in parola e fa all'Istituto le seguenti proposte:

a) Trattati sui quali l'Istituto ha concesso l'assicurazione del rischio di guerra risultano ad essere riassicurati

presso la *Reichsische*, con esclusione del rischio di guerra, quel dire che in caso di sinistro di guerra la Compagnia sarebbe obbligata a versare la sola riserva matematica?

b) L'Istituto ritira le riassicurazioni sulle quali ha concesso il rischio di guerra e la *Reichsische* trasferisce all'Istituto la riserva matematica.

Premesso quanto sopra, e date le circostanze attuali per le quali non sarebbe possibile ricorrere ad un arbitro per quanto riguarda i portafogli della Popolare e della Mutua Italiana, mentre poi per quelle della Fondiaria il rifiuto della *Reichsische* è giustificato dal trattato di riassicurazione; dato che il saggio di rendimento del mercato finanziario si consente la realizzazione di un beneficio nell'investimento delle riserve matematiche che la Compagnia trasferisce, in confronto del saggio di interesse preso a base del calcolo delle riserve matematiche dell'Istituto, beneficio che compensa all'incirca la differenza fra le riserve matematiche trasferite e quella da cui si trae per la diversità della tavola di mortalità e del saggio di interesse; dato che i contratti a cui si riferiscono le assicurazioni di guerra hanno una cifra di capitali tale assicurata che l'Istituto può tenere a suo carico senza pericolo, il Comitato Permanente, su conforme avviso

Dr]



del Direttore Generale, ha deliberato il 7 ottobre corrente di proporre al Consiglio di Amministrazione che si accettino le proposte<sup>(1)</sup> per tutte le retrocessioni su le quali l'Istituto ha concesso la copertura del rischio di guerra, contro il versamento da parte della Titoli, delle riserve matematiche relative.

(1) delle Retriche indicate nella lettera 4) per

Il Consiglio, udita la relazione del Direttore Generale, accoglie la proposta del Comitato Permanente.

### B. - Prestiti su polizze ad assicurati dello Istituto.

Il Direttore Generale ricorda che per norma generale i prestiti su polizze non sono accordati se non furono corrisposti dall'assicurato tre intere annualità di premio. Questa norma è seguita anche per le polizze emesse dallo Istituto. Ora, alcuni assicurati, sia perche presati da bisogni finanziari, sia per mettersi in condizione di mantenere in vigore i propri contratti, presentano domande di prestiti pur dovendo ancora corrispondere qualche rata di premio mensile, una o due trimestrali, ed una semestrale ad completare il terzo anno, autorizzando l'Istituto a trattenerne dal netto che risulterebbe a loro favore per il prestito concesso, l'importo di tali rate di premio. Tali domande furono sinora sempre respinte, ma il Comitato

Permanente - salve, tenute, le deliberazioni del Comi-  
 glio di Amministrazione - nell'ultima sua adunanza,  
 su proposta del Direttore Generale, ha espresso parere  
 favorevole alla accoglimento di esse, considerando che la  
 concessione dei prestiti domandati costituirebbe una  
 operazione finanziaria conveniente, sia per l'interesse  
 anticipato che proviene dalla somma data a prestito:  
 sia per l'interesse proveniente dalle rate di premio  
 corrisposte in anticipo, e per il riimpiego degli interessi  
 di frazionamento di cui rimarrebbero sempre gravate  
 le rate di premio mensili, trimestrali o semestrali.

Il Consiglio, sentite le comunicazioni del Diret-  
 tore Generale, in conformità del parere espresso dal  
 Comitato Permanente, delibera che, fino a nuovo di-  
 sposizione, possano consentirsi prestiti ad assicurati  
 con polizza la cui antichità sia inferiore a tre  
 anni, quando a completare il premio del terzo an-  
 no manchi una sola semestralità, da trattenersi su  
 l'ammontare netto del prestito.

dog

6. Obbligazioni ferroviarie estratte.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale  
 Il Consiglio ratifica la seguente deliberazione in  
 data 7 ottobre corrente del Comitato Permanente



« Ricordata la deliberazione del 26 novembre 1913 del Consiglio di Amministrazione, il Comitato delibera, salva ratifica del Consiglio, di autorizzare la Banca d'Italia a riscuotere per conto dello Istituto Nazionale il capitale di rimborso, in L. 53.000, di N. 106 obbligazioni della Strada Ferrata Meridionale sorteggiate, che provengono dalle Società « Sea Reale » e « Sea Fondiaria » e figurano comprese in cedoli certificati nominativi di deposito. »

7. Cessione del 40% di rischi assunti da Compagnie autorizzate.

Letta la relazione del Direttore Generale, il Consiglio delibera che sia da rifiutare la cessione del 40% dei seguenti rischi assunti, a suo giudizio, senza sufficienti cautele:

1) Compagnia Adriatica  
Assicurato: Di Benedetto Genovese di anni 40

Capitale della Compagnia: L. 2000  
Quota parte Istituto: 800

Categoria: Mista durata 20 anni

Parere del Consulente medico: manca

Conclusioni dell'Ufficio VII: Questo polizza è di quelle che requisteranno la validità quando sarà

stata approvata dalla Compagnia la modificazione all'art. 1° delle condizioni generali, consentita recentemente dal Ministero di Agricoltura.

Indipendentemente da ciò, risulta che l'assicurato non ha regolarizzato una polizza emessa dall'Istituto il 22 marzo 1915 sotto il N. 57244 per un capitale di £ 2.000 di categoria mista durata 20 anni.

La Compagnia Adriatica ci sottopone ora in visione su tale tutto una polizza dello stesso capitale, categoria e durata, a noi proposta, che, dal lato sanitario sarebbe accettabile, qualora non si ritenga di ripartirne per esservi il preferente rivolto alla concorrenza.

### 2) Compagnia Generali

dir

Assicurato: Cavella Arturo di anni 32

Capitale della Compagnia: £ 10.000

Quota parte Istituto: £ 1.000

Categoria: Mista durata anni 20

Parere del Consulente medico: Mancato

Conclusioni dell'Ufficio VII: Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile. È però da avvertire che l'assicurato non ha regolarizzato la polizza dell'Istituto emessa il 22 marzo 1915 per il capitale di £ 10.000, categoria mista durata 25 anni.




3) Compagnia Adriatica  
 Assicurato: Visani Edoardo di anni 31  
 Capitale della Compagnia: £ 5.000  
 Quota parte Istituto: . 2.000  
 Categoria: Mista durata 24 anni  
 Parere del Consulente medico: Sgarbi  
 Conclusioni dell'Ufficio VII: Questa polizza  
 è di quelle che acquisteranno la loro validità, quan-  
 do sarà stata approvata dalla Compagnia la mo-  
 dificazione all'art. 1<sup>o</sup> delle condizioni generali di  
 polizza, consentita recentemente dall'on. Ministero  
 di Agricoltura.

Indipendentemente da ciò il rischio sarebbe accet-  
 tabile.

È però da avvertire che l'assicurato, per quanto ri-  
 formato, ha richiesto, in vista forse della prossima  
 revisione dei riformati, la garanzia del rischio di guer-  
 ra coll'addizionale del 2 per mille, che ha effetto  
 finché la polizza sia in vigore da sei mesi dalla  
 chiamata alle armi. Chiché se l'assicurato fosse di-  
 chiarato idoneo a prestare servizio mili-  
 tare, fra 4 mesi ci troveremmo esposti ad un sovrac-  
 premio del 2 per mille.

4) Compagnia: Milano



Assicurato: Perrino Angelo di anni 43  
 Capitale della Compagnia: £ 6.000  
 Quota parte Istituto: " 2.400  
 Categoria: Mista durata 20 anni  
 Parere del Consulente medico: L'assicurato ha  
 contratto con la figlia morta nell'agosto scorso per pleu-  
 rite " di cui era malata da tre anni; sarebbe stato pru-  
 dente rimandare l'assicurazione almeno di sei mesi.  
 Conclusioni dell'Ufficio VII: In seguito al giu-  
 dizio sopra riportato del nostro Consulente medico  
 Dott. Romanello, si ritiene che al presente rischio  
 sia da rifiutare, trovandosi l'Istituto nella impossi-  
 bilità di rimandare l'assicurazione a sei mesi.

5) Compagnia Adriatica

drj

Assicurato: Cognolo Giacomo di anni 50  
 Capitale della Compagnia: £ 5.000  
 Quota parte Istituto: " 2.000  
 Categoria: Mista per anni 30  
 Parere del Consulente medico dell'Istituto: manca.  
 Conclusioni dell'Ufficio VII: Questa polizza  
 è del numero di quelle che acquisteranno la loro  
 validità, quando sarà stata approvata dalla Compagnia,  
 la modificazione all'articolo I delle condizioni generali,  
 consentita recentemente dall'on. Ministero di Agricoltura



ra. Indipendentemente da ciò il rischio sarebbe accettabile dal lato sanitario. È però da avvertire che essa include la garanzia del rischio di guerra purché in vigore da sei mesi dalla chiamata alle armi (che si dovrebbe cadere non avvenuta nel compimento dell'assicurato), ma coll'addebiamento del 2 per mille del capitale. Niche se l'assicurato fosse chiamato alle armi fra 4 mesi circa, l'Instituto si dovrebbe esposto col solo soprappremio del 2 per mille.

6) Compagnia Torino

Assicurato: Scuderi Paolo di anni 42

Capitale della Compagnia: L. 52.000

Quota parte Istituto: 20.000

Categoria: Vita intera premi temporanei per anni 20

Parere del Consulente medico: mediocre

Conclusioni dell'Ufficio VIII. Paolo di anni

67 vivente ed in buona salute. Madre morta a 61 anni nel 1912 di cardiopatia cronica. Un fratello

morto a 28 anni, nel 1908, di bronco polmonite da

influenza; una sorella morta a 27 anni, nel 1909

per carcinoma alla mammella. Ha viventi 2 anni

2 fratelli di anni 28 e 39 e due sorelle di anni 35 e

43. L'assicurato ha sofferto di infezione malarica lieve.

influenza - faringite, e nel 1911 di una pleurite durata 4 mesi circa. Dalle misure somatiche risulta un po' grasso e panciuto. Chi è in dubbio per l'accettazione dato il gentilizio, le malattie progressive, e la tendenza all'obesità.

4) Compagnia Adriatica

Assicurato: S. Alessio Alberto di anni 27

Capitale della Compagnia L. 10.000

Quota parte Iscritto " 4.000

Categoria: Mista durata 20 anni

Parere del Consulente medico: manca

Conclusioni dell'Ufficio VIII - Questo polizza è di quelle che acquisteranno la loro validità, quando sarà stata approvata dalla Compagnia, la modificazione all'art. 1° delle condizioni generali, consentita recentemente dall'on. Ministero di Agricoltura.

Aut

Indipendentemente da ciò il rischio sarebbe accettabile dal lato sanitario.

È però da avvertire che l'assicurato per quanto dichiarato inabile al servizio militare, per deficienza toracica, ha richiesto, in vista forse della prossima revisione dei riformati, la garanzia del rischio di guerra coll'addizionale del 2% che ha effetto finché



la polizza sia in vigore da sei mesi dalla chiama-  
ta alle armi. Sicché se l'assicurato fosse dichiarato  
inabile e chiamato fra 4 mesi e mezzo circa, l'Isti-  
tuto si troverebbe esposto col solo sovrappremio del 2  
per mille.

8) Compagnia Adriatica

Assicurato: Annino Giovanni di anni 54

Capitale della Compagnia: £2.000

Quota parte Istituto: . . . 800

Categoria: Mista durata 20 anni

Parere del Consulente medico: manca

Conclusioni dell'Ufficio VII: Questa polizza  
è del numero di quelle che acquisteranno la loro vali-  
dità quando sarà apportata dalla Compagnia la modi-  
ficazione all'art. 1<sup>o</sup> delle condizioni generali, consentita  
recentemente dall'on. Ministero di Agricoltura. Cir-  
convenuto il rischio sarebbe accettabile dal lato sanitario.

È però da avvertire che l'assicurato, per quanto di-  
chiarato inabile al servizio militare, per deficienza di vi-  
suppo toracico, ha richiesto in vista forse di una probabile  
revisione dei riformati, la garanzia del rischio di guerra  
coll'addizionale del 2 per mille che ha effetto finché  
la polizza sia in vigore da almeno sei mesi dalla chia-  
mata alle armi. Sicché se l'assicurato fosse dichiarato

idoneo, e Aviamato alle armi fra di mesi circa, l'Utile  
tutto si troverebbe esposto colla sola addizionale del 2 per  
mille.

g) Compagnia di Milano

Assicurato: Fiorini Pietro di anni 36

Capitale della Compagnia: L. 5.000.

Quota parte Istituto: " 2.000

Categoria: Mista durata 25 anni

Parere del Consulente medico: Era buono e  
medicare; dal rapporto del medico della Milano, non  
risulta l'esistenza d'emia.

Conclusioni dell'Ufficio VII. L'assicurato ha  
in corso coll'Istituto una polizza per il capitale di  
L. 5.000 di categoria Mista durata 25 anni, per la  
quale fu applicato il soprappremio per emia.

Amf

La Compagnia Milano, ci trasmette ora in  
ossione sulla stessa testa una polizza di uguale ca-  
pitale, categoria e durata, di quella da noi già assun-  
ta, che, dal lato sanitario sarebbe accettabile.

E però da osservare che essa, a differenza dell'I.  
Istituto, non fu gravata del soprappremio per emia, e ciò  
sembra dal certificato medico della Milano, non ri-  
sulta l'esistenza dell'emia.

Si è in dubbio per l'accettazione di tale rischio tanto



più che non v'è compensato nel premio, perché il tasso praticato dalla Compagnia per tale categoria di assicurazioni è presso a poco uguale a quello richiesto dall'Istituto.

## 10 Compagnia "Generali"

Assicurato	Età	Capitale Compagnia	Quota Istituto	Categoria	Quota	Parere del Consulente medico dell'Istituto
Salomon Svend Harald	43	20.000	8.000	effetti multipli	20	=
D'Erchia Lorenzo	46	20.000	20.000	Mista p. d.	19	=
Savi Luigi	36	5.000	2.000	" "	20	=
Rocobella Rosario	37	10.000	4.000	Mista p. a.	20	=
Bernbo Luigi	34	2.500	1.000	effetti multipli	20	=
Mastroianni Pasquale	39	2.000	800	Mista p. a.	20	=
Roccatagliata Attilio	31	10.000	4.000	effetti multipli	21	=
Sibona Arturo	34	10.000	4.000	Mista p. d.	20	=
Terucci Francesco	41	10.000	4.000	effetti multipli	20	=
Della Valentina Giov.	31	5.000	2.000	Mista p. a.	30	=
Dionisio Alberto Enrico	40	25.000	10.000	Mista p. a.	18	=
Testa Giovanni	37	10.000	4.000	termine p. d.	15	=
Giuliani Giacinto	40	10.000	4.000	Mista p. d.	20	=
Antonini Cesare	41	10.000	4.000	effetti multipli	25	=
Romano Beniamino	33	10.000	4.000	" "	25	=
Marelli Emilio	39	4.000	1.600	Mista p. a.	25	=
Cicognani Carlo	41	6.000	2.400	effetti multipli	20	=

# Segue Compagnia Generali.

Assicurato	Età	Capitale Compagnia	Quota Istituto	Categoria	Onchia	Parere del Consulente medico dell'Istituto
Marriani Emilio	44	10.000	4.000	Effetti multipli	20	Quasi buono
Benetti Bortolo	39	15.000	6.000	Mista p. d.	15	Mediano; accetta, l'è data la forma e il differenziale
Benetti Bortolo	39	10.000	4.000	Id. Id.	20	Idem

Conclusioni dell'Ufficio VII: Dal tab. su-  
 mario il rischio sarebbe accettabile. È però da avvertire che i  
 predetti assicurati appartengono alla *Milizia Territoriale*,  
 la per la quale la Compagnia, a norma dell'art. 16  
 dei patti contrattuali qui trascritti: «L'assicurazione con-  
 serve la sua piena validità senza alcuna corrispettiva spe-  
 ciale, se l'assicurato quale appartenente alla *Milizia  
 Territoriale*, è chiamato a prestar servizio militare in  
 tempo di pace» concede la copertura gratuita che fu li-  
 mitata a £10.000, in seguito alle ultime modificazioni  
 apportate allo stesso articolo, ed approvate dall'On. Mi-  
 nistro di Agricoltura.

Tale concessione gratuita non è ora in relazione  
 con quanto fu recentemente deliberato dal nostro Consi-  
 glio di Amministrazione, nel senso di applicare un so-



non puenno anche per coloro che appartengono alla Medici-  
na Territoriale.

Per ragioni di coerenza si ritiene che le presenti res-  
sioni siano da rifiutare.

## 11) Compagnia Adriatica

Assicurato	Età	Capitale Compagnia	Quota Istituto	Categoria	Durata	Parere del Consul- tante medico del- l' Istituto.
Bertoli Antonio	44	5.000	2.000	Mista p. 2	25	=
Fossati Luigi	37	10.000	4.000	Effetti multipli	25	=
Panzeri Demetrio	34	10.000	4.000	"	26	=
Mugnaini Giovanni	43	3.000	2.000	Vita intera	-	=
Ubertis Francesco Domenico	43	10.000	4.000	Mista	25	=
Viscariello Sabatino	31	4.000	1.600	id.	25	=
Baldi Ottavio	49	10.000	4.000	Vita intera	=	Quasi buono
Bareggi Guido	46	3.000	1.200	id.	20	Accettabile
Menichelli Genziano	47	10.000	4.000	id.	-	id.
Rossetti Giuseppe	34	10.000	4.000	Mista	25	=
Mininati Giorgio	38	3.000	2.000	Effetti multipli	20	=

Conclusioni dell' Ufficio VII: Queste  
polizze fanno parte di quelle che acquisteranno la  
loro validità, quando sarà stata apportata dalla Compa-  
gnia la modificazione all' art. 1° delle condizioni generali.

consentita recentemente dall'on. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Indipendentemente da ciò il rischio sarebbe accettabile dal lato sanitario.

È però da avvertire che i predetti assicurati appartengono alla Milizia Territoriale per la quale la Compagnia, a norma dell'art. 8 dei patti contrattuali qui trascritti: « Se l'assicurato morisse nel prestare servizio di guerra od in seguito a ferite riportate od a malattie contratte in tale servizio, la Compagnia non paga il capitale assicurato, ma soltanto l'imposta della riserva matematica.

Trattandosi però di servizio di guerra che l'assicurato fosse obbligato a prestare, per effetto delle vigenti leggi, nell'esercito o nella marina del Regno d'Italia e non, per che l'assicurazione all'epoca della chiamata sotto le armi, sia in vigore da almeno sei mesi, la Compagnia garantisce anche il rischio di guerra e precisamente:

a) per gli assicurati soggetti al servizio della Milizia Territoriale (inclusi quelli che siano stati militari di professione): per l'intero capitale assicurato senza limite di somma;

b) concede la garanzia gratuita senza limite di somma, qualora la polizza sia in vigore da almeno sei mesi.

Dr.



dalla chiamata alle armi.»

Tale concessione gratuita, non è ordinata, rione con quanto venne recentemente deliberato dal nostro Consiglio di Amministrazione nel senso di applicare il soprappremio anche per coloro che appartengono alla Milizia Territoriale.

Per ragioni di economia si ritiene che le seguenti cessioni siano da rifiutare.

Il Consiglio ha poi deliberato di accettare la cessione del 50% dei seguenti rischi:

1) Compagnia: "Adriatica" e "Generali",  
Assicurato: Lorenzoni Giovanni di anni 42  
Capitale della Compagnia: £10.000 - £10.000  
Quota parte Istituto: " 4.000 - " 4.000  
Categoria: Mista durata 25 anni e 23 anni  
Parere del Consulente medico: Accettabile.

Conclusioni dell'Ufficio VII. L'assicurato ha in corso coll'Istituto una polizza emessa il 4 giugno 1915 per il capitale di £ 10.000 di categoria mista durata 20 anni alla quale è annuo l'aliquota, con soprappremio del 5% del capitale, per copertura del rischio di guerra. Le Compagnie Adriatica e Generali ci trasmettono ora in cessione, sulla stessa base, due polizze di £ 10.000 ciascuna, di categoria mista, per la due

nata, rispettivamente, di anni 25 e 23.

Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile. È però da avvertire che esso include la garanzia del rischio di guerra per la quale le compagnie hanno richiesto lo stesso sovrappremio del 6% del capitale, praticato dall'Istituto.

2) Compagnia: Milano.

Assicurato: Giurin Umberto di anni 36

Capitale della Compagnia £15.000 - £50.000

Quota parte Istituto " 6.000 - 20.000

Categoria: Mista durata 20 anni

Parere del Consulente medico: Mediocre (più, tanto gracile.)

Conclusioni dell'Ufficio VIII. L'assicurato è gracile. Il Consulente medico della Compagnia conclude che l'assicurato è " persona sana, ma gracile ". Si è in dubbio per l'accettazione di tale rischio, tenuto presente l'elevato capitale che si assicura.

Dopo di ciò il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio

*[Signature]*

Il Direttore Generale

*[Signature]*

Il Consigliere Segretario, estensore

*[Signature]*

